



Presentazione al volume di Sabino Cassese, *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 319

di Stefano Ceccanti*

Mi limito solo a quattro brevi sottolineature.

La prima è sulla questione della trasparenza della Corte che questo volume ha obiettivamente lanciato con forza nel dibattito pubblico. È difficile sostenere che quando una istituzione cresca in ruolo non debba crescere anche in trasparenza. Vi si oppone un argomento per così dire aristocratico che vede nella separatezza-segretezza una difesa dell'indipendenza, ma questo vale oggi ben poco, se solo si pensi a quello che succede nel frattempo nella Chiesa cattolica, dove il Sinodo dei vescovi, dal momento che tende a trasformarsi da istanza meramente consultiva a istanza deliberativa è spinto dal Papa a un di più di trasparenza e di franca esplicitazione delle differenze. In questo senso il libro ha anticipato di fatto l'esplosione delle *dissenting opinion* sulla "Sentenza pensioni", una delle più controverse su cui abbiamo saputo dai giornali quasi tutto: come hanno votato tutti i giudici e le varie argomentazioni che hanno usato. Quindi se non ci si pone per tempo il problema di come regolare la trasparenza, essa esplose comunque in modo surrettizio.

Qui inserisco la seconda notazione: il libro sostiene abbastanza esplicitamente l'esigenza di affrontare il problema degli apparati conoscitivi della Corte perché il diritto non può valutare in assenza di conoscenza e di numeri, senza valutare l'impatto effettivo. A dir la verità in questa facoltà lo abbiamo sempre ritenuto abbastanza scontato e doveroso. Forse perché qui ci occupiamo intensivamente di rendimento dei sistemi elettorali e non concepiamo ragionare su di essi senza i numeri: il professor Lanchester scrisse un ottimo libro nel 1980 sui sistemi elettorali con tante pagine di tabelle alla fine per vedere qual era in grado effettivo di distorsione o di fotografia dei voti i seggi. Come non pensare che lo stesso valga per le sentenze che hanno dei costi? Se generale il diritto è una tecnica di soluzione dei problemi e

* Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma "La Sapienza".

se questa tecnica non comprendesse i numeri non si capirebbe bene come scegliere tra le soluzioni. I numeri, ossia l'impatto effettivo, non possono essere considerati in alcun modo un oggetto giuridicamente irrilevante.

Il mio terzo punto è una sottolineatura specifica. Il volume tratta delle dichiarazioni di inammissibilità, segnalandone il rilievo e una certa discrezionalità (pag. 72) soprattutto negli ultimi anni. Mi sembra però che si debba rimarcare quella che è una delle cause principali che spingono in tale direzione: esse sono usate di più anche perché, essendo aumentato il "contenzioso centro-periferia", sulle altre questioni si è costretti a farne un uso più intensivo. Il quarto punto lo dedico alla sentenza sulla "Legge elettorale" perché la pagina 253 fa capire abbastanza bene quanto fosse opinabile l'idea di costruire attraverso di essa un sistema imperfetto per il Senato, addirittura *ex novo*, come fosse senz'altro più costruttivista dell'idea di ripristinare la legge precedente. Qui però entriamo nell'incrocio con il sistema politico: poteva la Corte concedere a se stessa di far rivivere il sistema precedente avendolo negato pochi mesi prima ai promotori del referendum e avendolo negato due mesi dopo la nascita del Governo Monti soprattutto, come sembra di capire, per la preoccupazione istituzionale che l'ammissibilità del referendum avrebbe indebolito il Governo? Ovviamente, però, mutato il contesto politico, abbiamo poi assistito alla sentenza 275 del 2014 che ha legittimato il premio di maggioranza per i Comuni anche per l'esistenza di un ballottaggio e che è tornata ad usare classicamente il parametro del voto uguale solo in entrata e non anche in uscita. E, quindi, in questi giorni, alla recente sentenza 110 che, come ha già segnalato Marco Benvenuti, ha in parte smantellato i criteri di ammissibilità della 1/2014: un doppio *overruling* di merito e di procedura a non molto tempo di distanza, sia pure, in entrambi i casi, non presentato come tale, ma solo come applicazione a casi diversi. Con ciò si conferma l'impostazione (sostenuta a pagina 54 del volume) secondo cui è impensabile comprendere il ruolo effettivo delle interpretazioni costituzionali date dalla Corte prescindendo dagli equilibri dinamici del sistema in cui essa si colloca.